

FILT CGIL NAZIONALE

TESTO DELL'AUDIZIONE DEL 26 GIUGNO 2012 SUL DECRETO-LEGGE n. 57 del 12 MAGGIO 2012 (DDL S.3350)

PRESSO LA COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DEL SENATO

La presente Organizzazione sindacale, ringrazia preliminarmente codesta Commissione di poter fornire il proprio contributo su questa importante materia, considerando che il settore dei trasporti è tra quelli che soffrono maggiormente i problemi di attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che sono stati, nel tempo, tra i settori che hanno subito le maggiori deroghe per la sua applicazione in considerazione delle specifiche attività e per le numerose normative internazionali presenti che, in alcuni casi, necessitano di una particolare attenzione e di un coordinamento normativo.

In primo luogo si vuole segnalare il grave stato degli adempimenti connessi dall'applicazione dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. che, **secondo la originaria disposizione normativa**, erano appunto finalizzati ad applicare le nuove norme contenute nel Testo Unico, tenendo conto delle "effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato...", e da individuarsi con decreti interministeriali da emanarsi anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988 (art. 3, comma 2, secondo periodo) , "**non oltre dodici** mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2008".

Nonostante il D.lgs 626/1994 e s.m.i. ne avessero già contemplato la produzione, ricordiamo che non tutti i decreti previsti sono stati emanati, come ad esempio quello relativo al trasporto aereo, per il quale sin dal 7 aprile 1999 era già intervenuta una Conferenza dei Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sancendone giustamente la non utilità ai fini dell'applicazione del d.lgs. 626. Nei casi invece in cui i previsti decreti sono stati redatti per effetto di leggi delega, o quelli che esistevano sono stati ritenuti idonei, i nuovi decreti da emanarsi ai sensi del citato art. 1 , comma 2, secondo periodo, dovrebbero invece essere destinati all'adeguamento di tali norme con i nuovi contenuti introdotti dal Testo unico vigente.

Al riguardo, la presente organizzazione lamenta il fatto che per tali provvedimenti si è prodotta una reiterata azione governativa (ben tre volte) che ha imposto successive proroghe per la loro emanazione, fino a quella prodotta dall'art. 2, comma 51, della Legge n. 10/2011 di conversione del D.L. 29/12/2010, n. 225, che ha ne spostato i termini temporali **a ben 48 mesi dalla pubblicazione del d.lgs. 81/2008** e, quindi, fino a maggio di quest'anno.

Tali provvedimenti, come è noto, riguardano il **settore portuale, marittimo e del trasporto ferroviario**, i quali, come è noto, sono disciplinati, *per una parte* della materia relativa alla sicurezza e salute sul lavoro, da norme legislative specificamente prodotte anche prima del recepimento delle direttive comunitarie da parte del d.lgs. 626, come nel caso della L. 191/74 per la sicurezza nel lavoro in ambito ferroviario

Si segnala che questa condizione giuridica di "attesa" produce anche un evidente paradosso: mentre la mancata emanazione dei decreti "non prorogati", di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 81, ha comportato **fino ad oggi**, l'applicazione integrale della normativa contenuta nel Testo unico per i diversi settori, al contrario, la mancata produzione dei

provvedimenti relativi ai settori dei trasporti, mantiene in vita una normativa che, dopo una sperimentazione pluriennale, appare obsoleta, carente e, in alcuni casi, inefficace.

Con il decreto legge 12 maggio 2012 , n. 57, oggetto dell'Audizione odierna, era stato proposto **un rinvio indefinito** per la loro emanazione e, contestualmente, di fatto, l'ipotesi che i decreti legislativi 271, 272/1999 e la legge 191/74, rimanessero anch'essi in vita per i termini temporali indeterminati.

Con il testo attuale presente in Senato si pone una nuova scadenza che produce un'ipotesi di attesa dai 48 mesi già sanciti dai rinvii precedenti, **fino ai 55 proposti**.

Su tale ipotesi di un ulteriore rinvio di sette mesi, la scrivente Organizzazione esprime un parere non certo positivo, ma evidenzia che può aderire a tale previsione **purché entro la nuova scadenza fissata** venga definitivamente risolto, attraverso il disegno di legge già predisposto dal Governo, quello che appare ormai da tempo come il problema principale ed il vero ostacolo alla emanazione di tali provvedimenti, e cioè l'impossibilità che i previsti "**regolamenti**" (da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988, come dettato dall'art. 3 del Testo unico), **possano concretamente modificare o abrogare norme di rango normativo primario** (quali sono ad esempio il d.lgs. 272 del 1999 o la legge 191 del 1974), mantenendo al loro interno il corrispondente sistema sanzionatorio.

E' evidente che se questo corrisponde alla vera problematica (segnalando che dubbi in tale direzione erano già stati espressi da parte nostra al Ministero competente sin dalla fase di apertura del confronto relativamente al settore portuale), risulterebbe ancora più urgente l'approvazione non tanto di tale decreto quanto quella del disegno di legge finalizzato a fornire al Governo la necessaria delega. In tale testo di delega sarebbe indispensabile la previsione che si possano produrre un decreto legislativo per ciascun settore di riferimento, visto che riteniamo inaccettabile, e quindi non più dilazionabile, che provvedimenti sostanzialmente definiti da quasi due anni, come quelli relativi al settore portuale e marittimo (relativi ai dd.lgs. 272 e 271/1999), non siano stati bloccati e che, per gli altri testi, non abbiamo ancora ricevuta la convocazione da parte ministeriale destinata al necessario e propedeutico confronto.

Il decreto legge oggetto di questa consultazione, seppur contenente l'ulteriore rinvio, avrebbe pertanto conseguito una maggiore adesione da parte della presente Organizzazione se si fosse proceduto contestualmente ad approvare la norma destinata a fornire detta delega. Tale contestuale ratifica ci avrebbe infatti maggiormente rassicurato circa il concreto completamento del percorso, mentre invece, abbiamo riscontrato che una parte del decreto legge ha probabilmente eliminato l'unica deterrenza che, a tutt'oggi, ha mantenuto alta l'attenzione di tutte le parti circa l'approvazione dei decreti in questione e che era quella destinata alla previsione di un'applicazione *in toto* di tutto il Testo Unico in assenza dell'emanazione dei provvedimenti in questione.

Al riguardo si evidenziano pertanto **notevoli perplessità** circa i contenuti della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legge n.57, preferendo che si mantenga il corrispondente testo contenuto nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Parlando del disegno di legge delega predisposto dal Governo, di cui non conosciamo però la versione definitiva, cogliamo l'occasione per manifestare invece la necessità che, nel futuro esame dello stesso da parte di codesta Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere che i previsti decreti legislativi diventino ulteriori "Titoli" dell'attuale Testo Unico, così come progettato inizialmente per tali settori in fase di compilazione del d.lgs. 81.

Tale opzione riveste un'importanza non formale ma sostanziale, perché eviterebbe che, pur in presenza di una necessaria ulteriore e specifica disciplina, a parità di tipologia di rischi lavorativi, possano essere assicurati livelli di tutela diversi da quelli contemplati dal Testo Unico.

Eventuali testi normativi, distinti dal d.lgs 81, alimenterebbero invece una **logica di "separazione"**, mentre una soluzione inclusiva nel Testo Unico, anche per il sistema sanzionatorio da correlarsi alle specifiche discipline, consentirebbe una maggiore certezza di riferimenti

omogenei, non trascurando che molti dei rischi lavorativi dei settori in questione sono regolati proprio dal decreto legislativo 81/2008.

La presente Organizzazione sindacale, pertanto, richiede a codesta Commissione che, in primo luogo, venga registrata la gravità dei ritardi accumulati, a fronte del permanere di rischi gravissimi, anche derivanti da interferenze, nei settori in questione ed evidenzia l'urgenza che si definisca al più presto un percorso che dia certezze normative per la salute e la sicurezza nei settori coinvolti, producendo un reale allineamento non solo normativo ma anche tra i lavoratori e le lavoratrici di questi settori ed il restante mondo del lavoro disciplinato dal Testo Unico.

Dichiara sin d'ora che sarà vigile rispetto all'intero percorso (nuovo rinvio e legge delega), riservandosi di ribadire o di effettuare eventuali segnalazioni di merito sui testi in questione durante l'*iter* della loro produzione.

Roma, 26 giugno 2012